

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N. 2577/16

Proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. 3/2012 – con relazione particolareggiata (allegato 1).

1. Premessa

Il sig. Gennaro Napoletano nato a Napoli il 27/04/1961 C.F: NPLGNR61D27F839Q, trovandosi nella condizioni previste dalla L. 3/2012 così come modificata dal D.L. 179/2012 e non ricorrendo cause ostative, ha depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 12/5/2016 il Tribunale di Napoli ha nominato quale professionista incaricata la dott.ssa Erika Capobianco, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012 per valutare l'ammissibilità alla procedura di indebitamento.

Pertanto, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. 3/2012, il sig. Napoletano ha predisposto la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento con il supporto e la consulenza della dott.ssa Erika Capobianco.

2. Requisiti di ammissibilità.

Il sig. Napoletano Gennaro ha la qualifica di consumatore, considerato che la sua posizione di debitore non nasce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, cioè trovandosi "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite:

a) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;

b) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

c) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

3. Proposta del piano del consumatore.

Con la seguente proposta, il consumatore vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria.

Il sig. Napoletano prevede la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la ratio della legge 3/2012 prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla sua famiglia.

3.1 La debitoria complessiva.

Dalla documentazione consegnata dal consumatore emerge la seguente posizione debitoria (**allegati 2 – elenco dei creditori e contratti di finanziamento**):

CREDITORI e caratteristiche del finanziamento	RATA MENSILE in Euro	DEBITO RESIDUO in Euro al 09/02 /2017
PRESTITO AGOS Stipulato in data 24/7/2013 con prima scadenza 8/9/2013 e ultima scadenza 8/8/2020	245,80	10.843,00
COMPASS Stipulato il 21/1/2013 con prima scadenza 15/2/2013 e ultima scadenza 15/08/2019	345,78	10.865,02
FIDITALIA Stipulato il 19/6/2013 con prima scadenza 28/7/2013 e ultima scadenza 28/7/2020	275,99	11.843,58
ACCEDO Stipulato il 26/3/2013 con prima scadenza il 1/5/2013 e ultima scadenza il 1/4/2020	291,35	11.654,00
TOTALE	1.158,92	45.205,60

per un totale di rate mensili di euro 1.158,92.

Dalle certificazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge che lo stipendio medio mensile dell'ultimo anno certificato (2015) è di euro 1.452,00.

Pertanto, onorando tutti i pagamenti dei debiti, il sig. Napoletano può contare sulla somma residua di euro 293,08.

3.2 Le spese necessarie per vivere.

Il nucleo familiare è composto dal sig. Napoletano, dalla sorella e dal nipote, come da certificato dello stato di famiglia (**allegato 3 – autocertificazione nucleo familiare**).

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana sono quantificate come segue:

- euro 150,00 su base mensile (sono state prese in esame le bollette di acqua – euro 136,06 trimestrali, enel – euro 44,62 bimestrali, telefonia wind – euro 74,90 bimestrale, eni – euro 130,82 trimestrale, per un totale mensile medio di euro 150,00 arrotondati per eccesso – **allegato 4 - bollette**),
- euro 500,00 per il canone di locazione dell'abitazione principale (**allegato 5 – contratto e riparametrazione dello stesso del 1/9/2015**),
- euro 350,00 per il vitto, l'abbigliamento, le spese di spostamento da casa a lavoro (**calcolate a forfait**),

per un totale di euro 1.000,00. Il calcolo di costi per le utenze tiene conto della presenza, in casa, di altre due persone (la sorella del consumatore e suo nipote).

Se alla debitoria mensile (rate per euro 1.158,92) andiamo ad aggiungere anche una media di spese per la vita quotidiana di euro 1.000,00 otteniamo un totale spese per euro 2.158,92 a fronte di un reddito da lavoro dipendente medio di euro 1.452,00. Pertanto il debitore non può fare fronte alle obbligazioni assunte.

3.3 Le somme messe a disposizione dal debitore.

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dal debitore per la fattibilità del piano del consumatore occorre considerare che:

- le spese di procedura sono pari a euro 1.500,00 oltre IVA e CPA (euro 1.903,20), di cui euro 1.000,00 già corrisposti in acconto al professionista dott.ssa Erika Capobianco al momento

della presentazione del piano (**allegato 6 – calcolo compenso secondo tabelle Decreto n. 202 del 24 settembre 2014**);

- l'unica garanzia che può offrire il consumatore è il suo stipendio, oltre al TFR maturato in capo all'ASL che è maturato dalla sua data di assunzione (1/07/1996). Per la sua quantificazione l'ASL non ha fornito certificazione di calcolo provvisorio (**allegato 7 – dichiarazione del consumatore**);
- le spese occorrenti per il nucleo familiare del consumatore ammontano ad euro 1.000,00 mensili (**come dettagliate sopra**).

Fatte queste premesse, la parametrizzazione della percentuale di soddisfazione dei chirografi è stata indirettamente determinata sottraendo al reddito complessivo di euro 1.452,00 la somma di euro 1.000,00 (spese per vivere) e così determinando un totale reddito disponibile per onorare il piano di euro 452,00 a fronte di euro 1.158,92 che corrisponde alle rate attualmente a carico del consumatore.

Considerando la ratio della norma, cioè quella di risolvere la situazione di difficoltà definitivamente e in un tempo ragionevole, si è considerato di adempiere alle obbligazione nel termine già stabilito dalle finanziarie nei loro piano di ammortamento, cioè l'anno 2020 allungandolo per semplicità di calcolo al 31/12/2020. Dunque, i pagamenti delle rate ricalcolate nel piano dovrebbero avvenire in 47 mesi (quasi quattro anni) a partire dal mese di febbraio 2017 (incluso) e concludersi nel mese di dicembre 2020.

Considerando la somma messa a disposizione del consumatore (452 euro) per la durata del piano (47 mesi) il totale che **il consumatore mette a disposizione è di euro 21.244,00**.

Attribuendo a ogni debito la sua percentuale sul totale debitoria, si è proceduto alla distribuzione della somma messa a disposizione del consumatore determinando così una soddisfazione di tutti i creditori chirografi con una percentuale del 47%.

PROPOSTA QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

CREDITORI	DEBITO RESIDUO	% sul totale	Importo proposto nel piano	% di soddisfazione
PRESTITO AGOS	10.597,20	0,24	5.007,29	47%
COMPASS	10.865,02	0,24	5.133,84	47%

FIDITALIA	11.843,58	0,26	5.596,22	47%
ACCEDO	11.654,00	0,26	5.506,64	47%
TOTALE	44.959,80	1,00	21.244,00	47%

Le spese di procedura dovrebbero essere corrisposte in prededuzione, pertanto, la prima rata del piano, detta "maxi-rata", sarà pari a euro 1.355,20 che il consumatore corrisponderà utilizzando euro 903,20 di risorse proprie mediante prelievo dal suo c/c bancario (saldo compenso professionista, non incluso nel calcolo della debitoria ma incluso nel prospetto di rateazione) ed euro 452,00 così suddivisi: euro 106,54 per il creditore AGOS, euro 109,23 per il creditore COMPASS, euro 119,07 per il creditore FIDITALIA ed euro 117,16 per il creditore ACCEDO da pagare con domiciliazione bancaria delle finanziarie o a mezzo bonifico. Le rate successive alla prima saranno d'importo pari ad euro 452,00, come sopra descritte, nella numerosità di 47 scadenti tutte a fine mese.

4. Conclusioni

La presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che il sig. Napoletano vuole fortemente onorare seppur in quota parte. La crisi finanziaria e sociale del consumatore è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla Legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

ALLEGATO 1

Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis L. 3/2012.

La proposizione del piano del consumatore richiede diverse precisazioni che saranno contenute nella presente relazione particolareggiata redatta in ossequio alla previsione dall' art. 9 comma 3-bis della Legge n.3/2012.

1. Le cause dell'indebitamento.

Nel caso del consumatore l'indebitamento è stato causato dalle condizioni di salute della madre convivente, sig.ra Rita Quatraro, che sono sfociate poi nel suo decesso, avvenuto nell'agosto 2015. Infatti

Lanziana signora, invalida civile, ha vissuto gli ultimi anni di vita con diverse patologie che hanno richiesto una serie di cure e di attenzioni che hanno del tutto assorbito il figlio, sig. Napoletano.

Il consumatore ha stipulato nell'anno 2013 i quattro finanziamenti oggetto del presente piano. Al momento della stipula degli stessi il sig. Napoletano poteva contare sulla pensione di invalidità della madre (**di cui ha prodotto documentazione e individuata dal n. 07014754 – allegato 8**) che, unitamente a quella sociale, garantivano un introito di circa 1.150 euro mensili (**rispettivamente attraverso due accrediti: 600,00 e 550,00 euro – allegato 9**). Dunque al momento della stipula dei finanziamenti il consumatore poteva serenamente permettersi di onorare il pagamento delle rate imposte dai piani di ammortamento delle società finanziarie.

Successivamente al decesso della madre, avvenuto nell'agosto 2015, il sig. Napoletano, non potendo più contare sull'introito sicuro della pensione della defunta madre, si è trovato a dover fronteggiare un indebitamento composto da piccoli finanziamenti le cui rate rendono oggi difficilissima la vita del consumatore che può usufruire esclusivamente del proprio stipendio da lavoratore dipendente.

2. La diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Al momento della stipula dei contratti di finanziamento il consumatore aveva la possibilità di onorarli, come poi ha fatto fino alla data odierna, riducendo al minimo vitale le sue esigenze.

La diligenza del consumatore è testimoniata dal fatto che, non avendo alcun bene di proprietà (mobile e immobile) e considerando che la sua unica fonte di reddito è il suo stipendio da lavoratore dipendente, l'interruzione dei pagamenti delle rate porterebbe le finanziarie ad attivare la procedura di recupero del credito tramite il pignoramento dello stipendio; tuttavia tale pignoramento può avvenire nella misura massima di 1/5 dello stesso, che rappresenta una somma molto più bassa di quanto attualmente il consumatore paga per rientrare della sua posizione debitoria.

Dunque, qualora il sig. Napoletano interrompesse i pagamenti delle rate, le finanziarie si troverebbero a dover fare "la corsa al pignoramento" per vedersi soddisfatte e chi non riuscisse a trovare soddisfazione nel primo tentativo di pignoramento del quinto dello stipendio dovrebbe attendere la piena soddisfazione del primo creditore per poi procedere a sua volta al recupero delle somme.

Vi è da precisare che nel frattempo il consumatore avrebbe a disposizione più risorse per poter condurre una vita dignitosa.

In ultimo, a testimonianza del fatto che il consumatore cerchi di non compromettere ulteriormente la sua capacità di onorare i debiti, vi è da segnalare la sua contrattazione con il proprietario dell'immobile in cui vive in relazione al canone di locazione, a seguito della quale il sig. Napoletano è riuscito ad ottenere una riduzione del canone da euro 800 mensili a euro 500,00 (**già allegato 5**).

3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Dalla documentazione consegnata dal consumatore emerge che le rate mensili ammontano ad euro 1.158,92, come già specificato nel piano a fronte di un reddito medio mensile degli ultimi tre anni è di euro 1.452,00.

Pertanto, onorando tutti i pagamenti dei debiti, il sig. Napoletano può contare sulla somma residua di euro 293,08 e considerando l'esiguità della cifra, oltre alle spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana, il debitore non può fare fronte alle obbligazioni assunte.

4. Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

Per verificare che non vi fossero altre pendenze per il consumatore è stata richiesta alla Banca di Italia una visura presso la Centrale rischi che ha evidenziato che non ci sono segnalazioni (**allegato 10 – centrale rischi**). Inoltre, da una richiesta presso l'Equitalia Sud Spa, è emerso che gli unici tre estratti di ruolo relativi a cartelle notificate al consumatore sono stati puntualmente onorati, riportando un saldo dovuto pari a zero (**allegato 11 – estratti di ruolo**).

5. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Dalla documentazione esibita dal consumatore non risultano esservi atti del debitore impugnati. Il sig. Napoletano ha autocertificato di non possedere beni e di non aver effettuato atti dispositivi negli ultimi cinque anni (**allegato 12 e 13 – autocertificazioni**).

6. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore.

Il consumatore ha esibito i seguenti documenti che sono stati ritenuti sufficienti alla redazione del presente piano. Infatti da quanto esibito si è potuto ricostruire la posizione debitoria complessiva, la composizione del nucleo familiare che, unitamente alla copia delle bollette delle utenze e al contratto di

locazione, ha permesso di quantificare le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana. I documenti reddituali della madre del consumatore hanno giustificato la sua serenità nella stipula dei contratti di finanziamento che potevano essere onorati grazie agli introiti mensili certi (pensione di invalidità). I documenti reddituali del consumatore, invece, hanno permesso il calcolo della quota disponibile da includere nel piano. Le visure presso la Centrale Rischi e l'agente della riscossione hanno dimostrato che non vi sono debiti fiscali né sofferenze bancarie. In ultimo la produzione dell'estratto conto del conto corrente bancario ha permesso al professionista di disporre di tali somme per la determinazione del suo acconto e della maxirata iniziale.

7. Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'alternativa liquidatoria in senso stretto non esiste, posto che il consumatore non possiede beni che possono essere smobilizzati per soddisfare i creditori. Tuttavia è possibile assimilare l'alternativa liquidatoria a una procedura esecutiva che si indentifica nel pignoramento presso terzi, in questo caso nel pignoramento del quinto dello stipendio. Qualora il piano non andasse in porto, infatti, il consumatore potrebbe smettere di onorare i debiti e lasciare alle finanziarie il recupero del credito.

Tuttavia il limite massimo per la pignorabilità dello stipendio è stabilito per legge nella misura di 1/5 (ai sensi dell'art. 545 c.p.c. commi 3, 4 e 5) e la pignorabilità del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio è regolata dal nuovo comma 8 dell'art. 545 c.p.c., ai sensi del quale *“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (per l'anno 2016 - euro 448,07 * 3 = euro 1.344,21), quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”*.

Quindi la riduzione della percentuale di soddisfazione accordata ai creditori con questa proposta di piano è motivata anche dal fatto che ogni finanziaria dovrebbe spendere circa euro 1.500,00 per affidare un mandato a un legale per il recupero del credito (**allegato 16 – compenso per esecuzione presso terzi**), considerando poi che il recupero non è neanche certo visto che le rate attuali ammontano a euro 1.158,92 come indicato nel piano sopra esposto, mentre la quota pignorabile è pari a circa euro 290 (1/5 di euro 1.452,00). Dunque una sola delle

quattro finanziarie troverebbe soddisfazione mentre le altre tre dovrebbero attendere la piena soddisfazione della precedente, di fatto “mettendosi in coda”.

Infatti, il Trattamento di Fine Rapporto del consumatore, che ha 55 anni, è ben lontano dall'essere a lui corrisposto, considerato anche che una procedura di pignoramento presso il datore di lavoro con assegnazione di somme relative a TFR maturato, ma non corrisposto, sia di difficile attuazione.

Dunque nel piano del consumatore si propone alle finanziarie di decurtare il loro credito di una somma che tenga conto sia delle spese per il recupero del credito sia dei tempi di effettivo recupero, non essendo la quota pignorabile da sola sufficiente a soddisfare tutte le pretese. Inoltre, la riduzione della debitoria tiene anche conto del fatto che le finanziarie hanno erogato credito a un soggetto che, in assenza della madre - garante, sicuramente avrebbe avuto problemi a onorare i pagamenti. Con questo non si vuole delineare una fattispecie di abuso del credito ma solo giustificare ancora di più la riparametrazione della percentuale di soddisfazione del credito chirografo nella misura del 47%.

E' bene precisare che le somme accordate ai creditori secondo il presente piano del consumatore, come esposto nello schema che segue, rendono comunque remunerative le operazioni di finanziamento da loro rese al consumatore. Infatti ogni finanziaria ha erogato risorse che saranno restituite interamente al termine del piano (quota capitale) oltre a una quota di interessi attivi che rappresentano il ricavo della loro attività economica. La misura di tali interessi varia in base al capitale erogato e alla durata del finanziamento¹.

	Capitale	Finanziato	Rate pagate	Accordato dal Piano	Totale corrisposto al termine del piano	Remunerazione effettiva
AGOS	15.000,00	20.675,00	10.077,80	5.007,29	15.085,09	85,09
COMPASS	15.000,00	27.116,68	16.251,66	5.133,84	21.385,50	6.385,50

¹ Nella colonna *Capitale* è indicato l'importo delle somme erogate dalla finanziarie al consumatore, nella colonna *Finanziato* vi è l'importo che il consumatore doveva restituire in linea teorica quindi rappresentato dal Capitale, gli interessi, le assicurazioni e le spese di incasso. Nella colonna *Rate pagate* sono state moltiplicate le rate pagate per il numero di rata, considerando come data ultima pagata quella che scade il giorno 8/2/2017 per la Agos Ducato. Dopo tale rata i pagamenti saranno sospesi per consentire al Tribunale di esprimersi sulla bontà del presente piano. Nella colonna *Accordato nel piano* vi è il riepilogo di quanto proposto nel presente lavoro e nella colonna *Totale corrisposto al termine del piano* è indicato il totale attribuito a ciascun creditore complessivamente. Nell'ultima colonna *Remunerazione effettiva* è stata calcolata la differenza tra la prima colonna *Capitale* e il *Totale corrisposto al termine del piano* che vedere di quanto il Capitale si è maggiorato per l'attività svolta dalla finanziaria.

FIDITALIA	15.000,00	23.435,16	11.591,58	5.596,22	17.187,80	2.187,80
ACCEDO	15.500,00	24.473,40	12.819,40	5.506,64	18.326,04	2.826,04
Totali	60.500,00	95.700,24	50.740,44	21.244,00	71.984,44	11.484,44

In particolare si segnala la modesta remunerazione della AGOS che, tuttavia, è stata l'ultimo creditore ad erogare il quarto finanziamento (forse quello più imprudente) e per la quale le rate pagate sono in numerosità inferiore rispetto alle altre.

Per tutto quanto sopra detto, si ritiene che anche per i creditori il presente piano del consumatore sia più certo, tempestivo e di serena attuazione rispetto all'alternativa di recupero credito.

Altri Allegati:

- 2 - contratti di finanziamento da cui è stato desunto elenco dei creditori
- 3 – autocertificazione nucleo familiare
- 4 – copia bollette utenze
- 5 – riparametrazione contratto di locazione
- 6 – calcolo compenso professionista nominato dal Tribunale
- 7 – dichiarazione del consumatore su TFR
- 8 - 9 – certificato pensione madre del debitore e estratto accrediti su c/c della stessa
- 10 – visura presso centrale rischi Banca di Italia
- 11 – estratti di ruolo di Equitalia
- 12 – autocertificazione di non possedere beni immobili e mobili
- 13 - autocertificazione su atti dispositivi degli ultimi cinque anni
- 14 - certificazioni reddituali 2015, 2014, 2013
- 15 - saldo conto corrente bancario al 01/12/2016
- 16 – compenso di un legale per esecuzione presso terzi
- 17 – documento di identità del sig. Napoletano Gennaro

Il sig. Gennaro Napoletano nato a Napoli il 27/04/1961 C.F: NPLGNR61D27F839Q alla luce delle opportunità concesse dalla Legge 3 del 27/01/2012 sottoscrive la formulazione tecnica della proposta e la fa propria, richiedendo all'On. Giudice l'accoglimento della stessa.

Gennaro Napoletano

Il professionista incaricato (dott.ssa Erika Capobianco)